Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 settembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. **1463**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Bologna.

N. 1463. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 986.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo dal gruppo di discipline medicina interna a quello di cliniche speciali dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1960-1961, i trenta nuovi posti di professore di ruolo istituiti, con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, per l'anno accademico medesimo;

Visto il verbale dell'adunanza del 29 aprile 1960 della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, nella quale la Facoltà stessa ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, per il gruppo di discipline medicina interna, venga trasferito al gruppo di discipline cliniche speciali, per le preminenti inderogabili esigenze dell'insegnamento di clinica ortopedica;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di medicina e chirurgia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1959, n. 1107, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1960-61, ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, un posto di professore di ruolo per il gruppo di discipline cliniche speciali, anzichè per il gruppo di discipline medicina interna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. **987**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Vallà del comune di Riese Pio X (Treviso).

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in frazione Vallà del comune di Riese Pio X (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 988.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Felice, in zona Cappuccini del comune di Civitavecchia (Roma).

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 1° gennaio 1959, integrato con dichiarazione del 17 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Felice, in zona Cappuccini del comune di Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. **989**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto Immacolata Concezione per le Missioni estere dei Frati Minori Conventuali », con sede in Faenza (Ravenna).

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto Immacolata Concezione per le Missioni estere dei Frati Minori Conventuali », con sede in Faenza (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 990.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Barbara e San Nicola de Flue, in località Pagliari del comune di La Spezia.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Barbara e San Nicola de Flue, in località Pagliari del comune di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 991.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione Sant'Angelo del comune di Treviso.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione Sant'Angelo del comune di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1960.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 12 ottobre 1959, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio generale della detta « Cassa »;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei componenti il Collegio dei sindaci della « Cassa » stessa;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i signori:

a) Componenti effettivi:

Carapelle dott. Vittorio, con funzioni di presidente, designato dalla Corte dei conti;

Forconi dott. Ruggero, designato dal Consiglio generale della « Cassa »;

Parrillo prof. Francesco, designato dal Consiglio generale della « Cassa »;

Casalengo dott. Francesco, designato dal Ministro per il tesoro;

Fusillo dott. Francesco, designato dal Ministro per l'industria ed il commercio;

b) Componenti supplenti:

Barberio Corsetti avv. Marcello, designato dal Consiglio generale della « Cassa »;

Peynetti dott. Michele, designato dal Ministro per il tesoro.

I predetti dureranno in carica per un triennio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(5859)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1958 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Livorno;

Vista la nota n. 474 in data 19 gennaio 1960, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno comunica che la locale associazione sindacale U.I.L. ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Bonifacio Giovanni con il sig. Petracchi Sergio;

Decreta:

Il sig. Petracchi Sergio è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Livorno in sostituzione del sig. Bonifacio Giovanni.

Roma, addì 24 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5815)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1960.

Riconoscimento dell'Unione nazionale mutilati per servizio quale Ente nazionale avente le finalità assistenziali previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, a termine dei quali, quando gli esercenti consentono che i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri vengano venduti a prezzo ridotto agli iscritti all'Ente nazionale assistenza lavoratori e al Dopolavoro ferroviario, il diritto erariale va calcolato in relazione al prezzo pagato dagli interessati;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 226, che dà facoltà al Ministro per l'interno, su conforme parere del Ministro per le finanze, di estendere le predette agevolazioni agli iscritti agli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705;

Sentito il Ministero delle finanze, che ha espresso parere favorevole;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 e la legge 2 aprile 1951, n. 226;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, ed all'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, sono estese agli iscritti all'Unione nazionale mutilati per servizio, alla quale vengono, limitatamente a tale estensione, riconosciute le finalità assistenziali previste dal decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

Roma, addì 13 luglio 1960

Il Ministro: SPATARO

(5875)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali di 28 strade in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Ragusa ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge, debbono essere classificate provinciali;

Vista la delibera n. 958, del 17 settembre 1958 del delegato regionale di Ragusa;

Ritenuto che il piano originariamente predisposto è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana in data 29 novembre 1958, n. 48;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Viste le delibere 22 dicembre 1958, n. 1324 e 15 giugno 1959, n. 666, del delegato regionale di Ragusa;

Ritenuto che il nuovo piano, con le integrazioni annesse, è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana in data 11 luglio 1959, n. 28;

Ritenuto che anche al nuovo piano sono state presentate altre opposizioni;

Vista la deliberazione n. 975 in data 15 settembre 1959 del ripetuto delegato regionale;

Vista la decisione della Commissione provinciale di controllo in data 29 ottobre 1959;

Visto il voto n. 2461 del 15 dicembre 1959, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione con la esclusione in quanto non in possesso dei requisiti di legge per essere classificate provinciali delle strade contraddistinte con i numeri 16, 19, 20, 23, 24, 28, 42, 43 del piano *B* e la limitazione ai primi km. 4 della strada indicata al n. 37.

Visto l'unito elenco nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono essere, ora, classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 è approvato il piano generale descritto nelle premesse con le esclusioni e la modifica su precisate;

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

PROVINCIA DI RAGUSA

Elenco delle strade provincializzate

1. Marina di Ragusa - Punta Secca: dalla strada provinciale « Punta Secca - Santa Croce » in prossimità della frazione Punta Secca alla frazione Marina di Ragusa, innestandosi con via B. Brin.
2. Marina di Ragusa - Donnalucata: dalla frazione Marina di Ragusa, incrocio tra via Duilio e via Dandolo, fino alla frazione Donnalucata, innestandosi alla fine della strada provinciale « Scicli-Donnalucata ».
3. Donnalucata - Cava d'Aliga: dalla estremità della strada provinciale Scicli - Donnalucata, alla borgata di Cava d'Aliga, innestandosi con l'estremità della strada provinciale Scicli - Cava d'Aliga.
4. Cava d'Aliga - Sampieri: dalla strada provinciale Scicli - Cava d'Aliga, entro la borgata di Cava d'Aliga, alla strada provinciale Scicli - Sampieri in contrada scuole dell'abitato di Sampieri.
5. Pozzallo - Sampieri: dall'abitato di Pozzallo, svolgendosi lungo il litorale, fino all'abitato di Sampieri.
6. Pozzallo - Marza: dall'abitato di Pozzallo, lungo la spiaggia Santa Maria, attraverso la contrada Serbo e Marza alla strada provinciale Favara - Bufali - Marza.
7. Vittoria - Falcone - Pedalino - Quaglio: dall'abitato di Vittoria attraverso le contrade Falcone e Bastonaca, la strada provinciale Comiso - Grammichele, le borgate di Pedalino e Quaglio fino alla strada provinciale Sottochiaromonte - Acape.
8. Gaspanella - Alcerito: dalla strada provinciale Vittoria Gaspanella, attraverso Terlato fino alla strada Scoglitti - Alcerito.
9. Sant'Elena - San Giuliano: dalla strada provinciale variante Caltana - Modica, in corrispondenza del ponte San Giuliano, alla strada provinciale Rocciola - Scrofani.
10. Donnafugata - Serramenzana: dalla stazione di Donnafugata fino alla strada provinciale Beddio - Tresauro - Piombo.
11. Serramenzana - Muraglia: dalla strada provinciale Beddio - Tresauro - Piombo fino alla strada provinciale Comiso - Santa Croce.
12. Galerme - Piano Ceci: dalla strada provinciale Ragusa - Marina di Ragusa, attraverso le contrade Cozzo Lupo e Castelluccio fino all'estremità della strada provinciale Betlem Piano Ceci.
13. Cava Gucciarda - Pisciotto: dalla strada provinciale Caltana - Cava Gucciarda - Sampieri alla strada provinciale Scicli - Ispica.
14. Scicli - San Giovanni al Prato: dalla strada provinciale Scicli - Ispica alla strada Cava Gucciarda - Pisciotto.

15. Torre Mastro - Scalonazzo - Magazzè: dalla strada provinciale « Ragusa - Marina di Ragusa » fino alla strada provinciale Ragusa - Malavita - Santa Croce.
16. Ponte Pezze - Monte Raci: dalla strada provinciale Comiso - Chiaramonte alla strada provinciale Annunziata - Cifali.
17. Maggio - Caddamè - Ferrante: dalla strada provinciale Scicli - Santa Croce fino alla strada Marina di Ragusa - Donnalucata.
18. Frigintini - Margione: dalla strada provinciale Ragusa Ibla - Noto (secondo tratto) attraverso le contrade Marchesella e Gisira fino alla contrada Margione, con innesto alla strada provinciale Noto - Giarratana.
19. Donnafugata - Genisi: dalla stazione ferroviaria di Donnafugata attraverso la contrada Badia fino alla strada provinciale « Ragusa - Malavita - Santa Croce ».
20. Serragarofalo - Pozzillo - Ficazza: dalla strada provinciale Ragusa - Marina di Ragusa, attraverso le contrade Renna e Pozzillo, fino alla strada provinciale Santa Croce - Scicli.
21. Mortilla - Serravalle: dalla strada Pedalino - Quaglio attraverso la strada provinciale Vittoria - Cannamelito, fino alla strada provinciale Comiso - Chiaromonte.
22. Modica - Cava Ispica - Ispica: dall'abitato di Modica, per la Cava d'Ispica con termine alla strada statale n. 115.
23. Genovese - Arizzi: dalla strada provinciale Scicli - Donnalucata attraverso la contrada Arizzi fino alla strada Donnalucata - Cava d'Aliga.
24. Santa Croce - Scoglitti: dall'estremità est dell'abitato di Santa Croce Camerina, attraverso le contrade Menta, Maglialonga e Branco piccolo fino alla strada Cammarana - Scoglitti in prossimità di Cammarana.
25. Zappulla - Scorrione - Ispica: dalla strada provinciale Cava Gucciarda - Sampieri, per le contrade di Scorrione e Santa Rosalia alla strada provinciale Ispica - Pozzallo.
26. Stazione Acate - Macconi: dalla stazione ferroviaria di Acate, sulla strada statale n. 115 alla contrada Macconi denominata Pozzo Salito.
27. Sant'Angelo: dalla strada provinciale Modica - Favarotta alla strada provinciale Ragusa Ibla - Noto.
28. Casino: dalla strada statale n. 115 all'abitato di Ragusa (corso Vittorio Veneto).

(5782)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1960.

Classificazione tra le provinciali di 21 strade in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Modena ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 23 settembre 1958, n. 16 del Consiglio provinciale di Modena;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Modena in data 24 ottobre 1958, n. 34;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 19 gennaio 1959, n. 17 del Consiglio provinciale di Modena approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 9 maggio 1959;

Visto il voto in data 8 settembre 1959, n. 1703, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse;

Art. 2.

Le strade, comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

PROVINCIA DI MODENA

Elenco delle strade provincializzate

1. Fondovalle Panaro: da Falanello al bivio provinciale Fananese in località Ponte Borgo.
2. Navicello - Bomporto - Solara - Camposanto - Cà Bianca - Bivio provinciale San Felice per Ferrara a Canaletto.
3. Di Monteombraro: bivio provinciale Zocchese presso Zocchetta - Monteombraro - Ciano - Confine Bolognese per Monteveglio.
4. San Possidonio - Disvetro - Cavezzo - Strada statale n. 12 (Cappelletta del Duca) Camposanto
5. Formigine - Colombaro - Castelnuovo Rangone - Spilamberto - Bivio strada per San Cesario e Bazzano.
6. Pavullo - Frassineti - Miceno - Polinago.
7. Concordia - La Corte - Confine Mantovano per Moglia.
8. Di Puianello: Castelvetro - Puianello - Riccò Crocetta Malandrone bivio provinciale Vignola Sant'Antonio per Pavullo.
9. Marano - La Torre (bivio strada Zocchese).
10. Bivio provinciale Ravarino - Carpi presso Rocchetta - Nonantola - Redù - Castelfranco - San Cesario - Magazzeno - Confine bolognese per Bazzano.
11. Bivio provinciale Pavullo - Verica presso Cà del Fabbro - Castagneto - Samone - Bivio provinciale Zocchese, località Torre.
12. Mirandola Pavignano - Massa Finalese.
13. Pavullo - Gaiato: dall'innesto con la strada statale n. 12 a Gaiato.
14. Bivio provinciale San Pellegrinetto presso Sassuolo - Prignano con diramazione per Salvarola.
15. Delle Valli: Concordia - Fossa - Quarantoli - Gavello - San Martino Spino - Confine ferrarese.
16. Bivio provinciale Carpi - Correggio presso Santa Croce - Cattania - Gargallo - Campogalliano - Confine Reggiano per Rubiera.
17. La Volta - Saltino - Monchio - Savoniero.
18. Bivio provinciale Modena - Carpi in località Appalto di Soliera - Cortile - Bivio provinciale Cavezzo - Carpi.
19. Concordia - Vallalta - Confine mantovano per San Giacomo Segnate.
20. Alberone - Rega per San Giovanni in Persiceto.
21. Bivio provinciale Sestola - Montecreto in località Cà Bandita - Acquaria - Olina - Bivio strada statale n. 12 a Gaianello.

(5783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 28
relativo alla costruzione di una maternità ad Anécho (Togo)

« La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » ha pubblicato in data 27 agosto 1960 il bando di gara n. 28, relativo alla costruzione di una maternità ad Anécho (Togo), finanziato dalla Comunità Europea (Fondo per lo sviluppo dei Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE), per un ammontare presunto di Fr. CFA. 7.370.000.

Termine previsto per l'esecuzione: 9 mesi. Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Chef du Service des travaux publics » a Lomé (Togo) entro le ore 11 (ore 11 G.M.T.) del giorno 29 novembre 1960. In applicazione dell'art. 132, par. 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5918)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 79, l'Amministrazione comunale di San Vittore del Lazio (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5904)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 163, l'Amministrazione comunale di Messina, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.909.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 15 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,55	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	640 —	640 —	640,25	640,25	639,30	640,06	640,25	640 —	639,90	640,30
Fr. Sv.	144,15	144,10	144,11	144,07	144,05	144,16	144,09	144,15	144,16	144,08
Kr. D.	90,29	90,30	90,33	90,36	90,35	90,31	90,32	90,30	90,32	90,30
Kr. N.	87,20	87,18	87,18	87,21	87,20	87,17	87,185	87,17	87,18	87,18
Kr. Sv.	120,30	120,30	120,30	120,32	120,30	120,31	120,315	120,32	120,31	120,30
Fol.	164,61	164,61	164,61	164,62	164,60	164,62	164,62	164,60	164,62	164,62
Fr. B.	12,43	12,45	12,445	12,44	12,43	12,45	12,44	12,42	12,44	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,64	126,60	126,65	126,64	126,65	126,64	126,64
Lst.	1746,67	1746,90	1747,50	1747,30	1746,25	1744,77	1747,20	1746,70	1746,80	1747,10
Dm. occ.	148,82	148,82	148,82	148,825	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,04	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 15 settembre 1960

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	81,50
Id. 3,50 % 1902	79,90
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,25
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05

Titolo	Quotazione
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,25
1 Franco svizzero	144,08
1 Corona danese	90,341
1 Corona norvegese	87,197
1 Corona svedese	120,317
1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,441
1 Franco nuovo (N.F.)	126,64
1 Lira sterlina	1747,25
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	528779	315 —	Gonella *Caterina Clara* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo), usufrutto vitalizio a Gonella Giovanni fu Pietro, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo)	Gonella *Clara* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo), usufrutto vitalizio a Gonella Giovanni fu Pietro, dom. a Cavallermaggiore (Cuneo)
Cons. 3,50 % (1906)	328867	297,50	Pierri *Giovannina* di Michele, minore, moglie di Zolli Euclide di Giuseppe, dom. in Salerno	Pierri *Maria Giovanna* di Michele, minore, moglie di Zolli Euclide di Giuseppe, dom. in Salerno
Id.	347807	70 —	Pierri *Giovanna* fu Michele, moglie di Zolli Euclide, minore emancipata sotto la curatela del detto suo marito, dom. in Sala Consilina (Salerno)	Pierri *Maria Giovanna* fu Michele, moglie di Zolli Euclide, minore emancipata sotto la curatela del detto suo marito, dom. in Sala Consilina (Salerno)
Id.	627998	350 —	*Raimondi Carmelina* di Battista, moglie di Vairo Eliseo di Davide, dom. in Fuscaldo (Cosenza) dotale	*Ramundo Maria Carmela* di Battista, moglie di Vairo Eliseo di Davide, dom. in Fuscaldo (Cosenza) dotale
B. T. N. 5 % (1960)	903	1.750 —	D'Arienzo *Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo, dom. in Fregene (Roma)	D'Arienzo *Maria Ilaria* fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Orsini Elisabetta ved. D'Arienzo, dom. in Fregene (Roma)
Red. 3,50 % (1934)	498157	504 —	Comune di Deliceto (Foggia) usufrutto vitalizio a *Varo Giuseppina* fu Michele, nubile, dom. a Deliceto	Comune di Deliceto (Foggia) usufrutto vitalizio a *Varo Maria Giuseppa* fu Michele, nubile, dom. a Deliceto
Rendita 5 % (1935)	154892	725 —	Delladio *Maddalena* fu Riccardo, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Luigia di Ugo ved. Delladio, dom. a Sesto San Giovanni (Milano)	Delladio *Maria Maddalena* fu Riccardo, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Luigia di Ugo ved. Delladio, dom. a Sesto San Giovanni (Milano)
B. T. N. 5 % (1951) Serie 52	209	15.000 —	Personé *Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nardò (Lecce)	Personé *Maria Carolina* di Federico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nardò (Lecce)
Rendita 5 % (1935)	118102	195 —	*Ricchiardi* Giacomina fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Nasi Natalina fu Domenico, ved. di *Ricchiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)	*Richiardi* Giacomina fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Richiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)
Id.	118103	65 —	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Ricchiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)	Intestazione come sopra, con usufrutto vitalizio a Nasi Natalina fu Domenico ved. di *Richiardi* Giacomo, dom. a Volpiano (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	475719	161 —	*De Martino* Mario ed Antonio, minori sotto la patria potestà del padre Berardino, dom. a Vico Equense (Napoli)	*Di Martino* Mario ed Antonio, minori sotto la patria potestà del padre Berardino, dom. a Vico Equense (Napoli)
Cons. 3,50 % (1906)	818137	700 —	Campo *Benedetta* di Francesco, vedova di Rossetto Battista, dom. a Giaglione (Torino)	Campo *Margherita Benedetta* di Francesco vedova di Rossetto Battista, dom. a Giaglione (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	261732	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	510904	245 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	6952	2.500 —	Riganti *Enrico* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bagatella Angela di Giovanni, dom. in Rovate di Carnago (Como)	Riganti *Gian Enrico* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Bagatella Angela di Giovanni, dom. in Rovate di Carnago (Como)
Rendita 5 % (1935)	217862	5.625 —	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Regina Angela* ved. Cipolla, dom. in Novara	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Angela Regina* ved. Cipolla, dom. in Novara

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	217864	1.875 —	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Regina Angela*, ved. Cipolla, con usufrutto vitalizio a Buonacasa *Regina Angela* fu Antonio ved. Cipolla, domiciliata in Novara.	Cipolla Cesarina Giulia fu Giulio Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Buonacasa *Angela Regina* ved. Cipolla, con usufrutto vitalizio a Buonacasa *Angela Regina* fu Antonio ved. Cipolla, dom. in Novara.
B. T. N. 5 % (1960)	2823	35.000 —	Brandi *Antonia* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre Brandi Gennaro fu Antonio, dom. a Napoli	Brandi *Antonio* di Gennaro, minore sotto la patria potestà del padre Brandi Gennaro fu Antonio, dom. a Napoli
Red. 3,50 % (1934)	304285	357 —	Boiga *Luisa* fu Vincenzo moglie di Barberis *Guglielmo*, dom. in Bistagno (Alessandria)	Boiga *Luigia* fu Vincenzo moglie di Barberis *Lodovico*, dom. in Bistagno (Alessandria)
Rendita 5 % (1935)	212638	1.400 —	Brucato Agata fu Francesco maritata Dagnino, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Anna* fu Luigi ved. Brucato, dom. a Palermo	Brucato Agata fu Francesco maritata Dagnino, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Marianna* fu Luigi ved. Brucato, dom. a Palermo
Id.	212639	1.400 —	Brucato Filippa fu Francesco ved. Gaudio, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio, come sopra	Brucato Filippa fu Francesco ved. Gaudio, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio, come sopra
Id.	212637	2.200 —	Brucato Giuseppe fu Francesco, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Anna* fu Luigi ved. Brucato, dom. a Palermo	Brucato Giuseppe fu Francesco, dom. a Palermo, usufrutto vitalizio a favore di Gulì *Marianna* fu Luigi, ved. Brucato, dom. a Palermo
Red. 3,50 % (1934)	488931	129,50	Gulì *Anna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. a Palermo	Gulì *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. a Palermo
B. T. N. 5 % (1959)	1092	500 —	Russo Giuditta Maria Adele di Giuseppe, moglie di Barabino *Baldassarre Semy di Gaetano*, dom. a Marsala	Russo Giuditta Maria Adele di Giuseppe, moglie di Barabino *Baldassarre di Gaetano* dom. a Marsala

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 30 agosto 1960

Il direttore generale: GRECO

(5678)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 19 agosto 1954 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle Aziende edili della provincia di Lucca.

2. — Contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini della provincia di Lucca.

3. — Accordo 3 ottobre 1959 per l'estensione ai rappresentati dalla C.I.S.N.A.L. del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959 per gli operai addetti alle Industrie edilizia ed affini, della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della providenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 28 giugno 1954 da valere per gli operai addetti all'industria dell'estrazione della sabbia silicea nella provincia di Lucca.

2. — Accordo 1° aprile 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai addetti all'industria dell'estrazione della sabbia silicea nella provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 30 settembre 1959 per la retribuzione degli operai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Lucca.

2. — Accordo 20 giugno 1957 per la determinazione delle retribuzioni minime conglobate per gli operai dipendenti dai piccoli esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 23 gennaio 1959 per i dipendenti da Cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti, della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 19 gennaio 1954 per il trattamento economico da praticarsi ai dipendenti di alberghi di Lucca.

2. — Accordo 24 maggio 1957 per il trattamento economico da praticarsi ai dipendenti da alberghi della zona di Lucca.

3. — Accordo 1° ottobre 1959, integrativo al contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e successive modificazioni, da valere per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della zona della Versilia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 11 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 2 luglio 1956 per la determinazione delle retribuzioni degli operai addetti alle macchine trebbiatrici per conto terzi della provincia di Lucca.

2. — Accordo 30 gennaio 1957 per la sistemazione dei fabbricati rurali nella provincia di Lucca.

3. — Accordo 30 gennaio 1957 per compensi forfettari piccoli attrezzi e luce stalla ai mezzadri della provincia di Lucca

4. — Accordo 2 dicembre 1958 per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

5. — Accordo 17 giugno 1959 per l'aggiornamento dei salari per i lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

6. — Contratto di lavoro 21 settembre 1959, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto economico 6 marzo 1959 per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 13 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 30 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956, per i dipendenti dalle Aziende di panificazione della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 14 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° luglio 1959 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Lucca fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio.

2. — Accordo 2 luglio 1959 per la estensione ai rappresentati dalla C.I.S.N.A.L. del contratto collettivo provinciale di lavoro 1° luglio 1959 da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Lucca fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 4 aprile 1949 da valere per gli operai e gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del legno della provincia di Lucca.

2. — Contratto di lavoro 1° aprile 1953 per gli operai addetti all'industria boschiva e forestale della provincia di Lucca.

3. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti, operai ed impiegati, dalle aziende esercenti l'industria del legno della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 2 luglio 1956 per l'estensione ai rappresentati dalla C.I.S.N.A.L. di vari accordi per il conglobamento delle retribuzioni nella provincia di Lucca.

2. — Accordo 1° luglio 1957 per l'estensione ai rappresentati dalla C.I.S.N.A.L. di vari verbali di accordo per regolamentazioni normative e salariali nella provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Lucca, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 12 marzo 1956 per la regolamentazione contrattuale normativa e salariale dei dipendenti dalle aziende fabbricanti confezioni in serie di abiti, soprabiti, cappotti, impermeabili ed altri indumenti in genere (esclusa la biancheria) nella provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di Lucca, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 21 ottobre 1947 per la sistemazione contrattuale (normativa e salariale) degli operai addetti all'industria della calce della provincia di Lucca.

2. — Accordo 1° giugno 1955 per il conglobamento delle retribuzioni degli operai addetti all'industria della calce della provincia di Lucca.

Il Ministro: SULLO

(5863)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 luglio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Bologna contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 15 aprile 1947 per l'indennità di mensa ai dipendenti delle aziende industriali della provincia di Bologna.

2. — Accordo 8 ottobre 1947 sulla indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie nella provincia di Bologna.

3. — Accordo 1º giugno 1949 per le mense aziendali per i dipendenti delle aziende industriali esercenti lavanderie, stirerie, smacchiatorie di abiti e indumenti nella provincia di Bologna.

4. — Accordo 15 settembre 1947 relativo all'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della pellicceria nella provincia di Bologna.

5. — Accordo 22 novembre 1948 per le mense aziendali per le aziende esercenti l'industria delle confezioni su misura per signora nella provincia di Bologna.

6. — Accordo 11 aprile 1947 per la indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende esercenti cinema nella provincia di Bologna.

7. — Accordo 10 ottobre 1956 per la estensione dei contratti e accordi collettivi di lavoro stipulati dalla Associazione degli industriali della provincia di Bologna ai lavoratori rappresentati dalla C.I.S.N.A.L. Unione provinciale del lavoro di Bologna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 agosto 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 27 luglio 1948 per il personale operaio delle aziende distributrici e trasportatrici di metano della provincia di Bologna.

2. — Contratto collettivo di lavoro 21 settembre 1948 per il personale impiegatizio delle aziende distributrici e trasportatrici di metano della provincia di Bologna.

3. — Accordo 16 settembre 1949 di rivalutazione delle retribuzioni per il personale dipendente da aziende distributrici e trasportatrici di metano della provincia di Bologna.

4. — Accordo 1º settembre 1959 per la estensione dei contratti collettivi di lavoro ed accordi relativi al personale dipendente dalle aziende di distribuzione e trasporto di metano della provincia di Bologna, ai lavoratori rappresentati dalla C.I.S.N.A.L. Unione provinciale del lavoro di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(5864)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 luglio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Gorizia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 3 giugno 1952 da valere per gli apprendisti dipendenti dalle piccole e medie aziende del settore metalmeccanico della provincia di Gorizia.

2. — Accordo 2 ottobre 1959 per l'estensione ai lavoratori rappresentati dalla C.I.S.N.A.L. dell'accordo integrativo 3 giugno 1952 da valere per le piccole e medie aziende del settore metalmeccanico della provincia di Gorizia.

Il Ministro: SULLO

(5865)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 agosto 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Viterbo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 30 maggio 1956 per gli operai dipendenti da aziende cartarie della provincia di Viterbo.

Il Ministro: SULLO

(5866)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 12 della provincia di Firenze, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 18 ottobre 1957, integrativo al contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1951 e alle successive norme aggiuntive e modificative, da valere per gli impiegati dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Firenze.

Il Ministro: SULLO

(5867)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 agosto 1960) il Bollettino n. 14 dela provincia di Savona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 10 novembre 1956 per i dipendenti degli esercizi cinematografici della provincia di Savona.

Il Ministro: SULLO

(5868)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 agosto 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Cosenza, contenente il sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 20 maggio 1955 per i braccianti agricoli avventizi che prestano la loro opera nel territorio della provincia di Cosenza, integrativo del C. C. N. L. per i braccianti agricoli avventizi 11 maggio 1950.

2. — Accordo collettivo di lavoro 22 marzo 1956, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro per i braccianti agricoli avventizi 20 maggio 1955, da valere per la provincia di Cosenza.

3. — Contratto collettivo di lavoro 26 aprile 1957 per i salariati fissi addetti alle aziende agricole ed agli armenti stanziali o transumanti della provincia di Cosenza.

4. — Contratto collettivo di lavoro 22 maggio 1954 per gli addetti ai lavori di mietitura nel territorio della provincia di Cosenza..

5. — Contratto collettivo di lavoro 3 dicembre 1957 per le addette alla raccolta delle olive in provincia di Cosenza.

6. — Contratto collettivo di lavoro 1º ottobre 1959 per le addette alla raccolta delle olive in provincia di Cosenza.

Il Ministro: SULLO

(5869)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 agosto 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di L'Aquila, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 30 settembre 1959, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di L'Aquila.

Il Ministro: SULLO

(5870)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria - ruolo ragioneria - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice segretario di ragioneria (1ª categoria, ruolo ragioneria, grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lettera b) delle «Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario» possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) possesso della laurea in economia e commercio, della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del giorno 15 novembre 1960.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale - carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in quattro prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
b) diritto privato (civile e commerciale).

Le quattro prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
b) diritto privato (civile e commerciale);
c) diritto amministrativo;
d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto o gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lett. b) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12), da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove

non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) *e* d) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.
Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria - grado 8° - e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 727.200 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali la indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un vice segretario di ragioneria coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 60.600 per stipendio, L. 2.400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2.281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 333 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi. — Via Marco Minghetti, 22. — ROMA

...l... sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . . . nat... a . . . . il . . . . residente a . . . . (prov. di . . . . . .) . . . . (1) *domanda di essere ammess... a partecipare al concorso a ventuno posti di vice segretario di ragioneria.*

A tal fine ...l... sottoscritt... dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . . ;
(indirizzo dell'Università o dell'Istituto superiore)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (4): . . . .

...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina ...l... sottoscritt... è dispost... a raggiungere qualsiasi residenza.

...l.. sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(5345)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato possono essere conferiti mediante pubblico concorso sedici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio dell'Amministrazione statale;

q) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale della Stato - Segreteria generale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100: tale dicharazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità. I primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato in competente carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame è costituito da due prove scritte, da una orale e da una prova pratica di stenodattilografia.

Sono oggetto delle prove scritte, che dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema:

1) componimento in lingua italiana;

2) aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

La prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, consta di un esame, vertente sulle materie seguenti:

1) doveri e diritti dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che verrà indicata tempestivamente ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è composta di un vice avvocato dello Stato che la presiede, di due sostituti avvocati dello Stato, e di un esperto di stenodattilografia; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista della Avvocatura dello Stato.

I componenti la Commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 16 luglio 1960

L'Avvocato generale: Scoca

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 363

(5809)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.